



Comune di Lucera

REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Lucera ai sensi dell'art.1 , lettere c) e d) del D.Lgs. 30.07.1999, n.286 e dell'art.147, comma 1, lettere c) e d) del T.u.e.l. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Art.2 COMPOSIZIONE

Il Nucleo di Valutazione è composto da tre componenti, compreso il presidente, scelti tra esperti, in possesso di diploma di laurea, qualificati in materie economiche, finanziarie e controlli interni degli enti locali.

Il presidente è scelto tra persone particolarmente esperte, oltre che nei servizi dei controlli interni, anche nella conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento degli enti locali.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno due componenti.

Al Nucleo è assegnato un dipendente comunale inquadrato in qualifica non inferiore alla categoria "C" con funzioni di segretario.

ART.3 NOMINA

Alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione provvede il Sindaco con proprio decreto sentita la Giunta comunale.

Le funzioni di presidente del Nucleo sono conferite con decreto del sindaco ad uno dei tre componenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

ART.4 INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione:

- I componenti dell'organo di revisione contabile in carica;
- I dirigenti e i funzionari dell'Ente che svolgono attività di riscontro /eo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- I componenti della Giunta e del Consiglio in carica;
- Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, rispettivamente del sindaco , dei componenti della Giunta e del collegio di revisione contabile.

All'atto della nomina i componenti devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni sopraelencate e, nel caso di sopraggiunta incompatibilità, devono darne con immediatezza notizia al sindaco.

ART.5 DURATA E COMPENSO

La durata dell'incarico conferito ai tre componenti del Nucleo non può eccedere quella del mandato del sindaco. I componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Nucleo e sono rinominabili.

I componenti possono essere revocati anticipatamente dal sindaco sentita la giunta.

I componenti del Nucleo decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute nel corso dell'anno, senza giustificato motivo.

Al presidente e ai componenti del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso, determinato dal sindaco all'atto della nomina, in misura non superiore ai due terzi di quello spettante al componente del Collegio dei Revisori non presidente, nella misura e con le articolazioni previste dal T.u.el. nr.267/2000.

ART.6 FUNZIONI

L'attività del Nucleo ha per oggetto:

- a)- La valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- b)- La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- c)- Il supporto all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo di competenza degli organi di governo;
- d)- Il supporto ai dirigenti per l'attivazione di azioni correttive in relazione alle criticità rilevate nell'attuazione degli obiettivi e nei comportamenti direzionali;
- e)- La consulenza al sindaco ed alla giunta su ogni questione che possa avere riflessi sulla valutazione del personale dirigenziale e sul controllo strategico di cui all'art.6 del D.Lgs. 30.07.1999, n.286.

ART.7 RIUNIONI

Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia necessario, anche eventualmente su richiesta del sindaco per l'esame di specifiche questioni rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 5.

Di ogni riunione viene redatto un apposito verbale del quale viene inviata copia al sindaco.

La convocazione avviene normalmente in forma scritta; ma può essere anche fatta in via breve nei soli casi di urgenza.

ART.8 LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Il Nucleo opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo dell'Ente, sia rispetto ai dirigenti responsabili della gestione e risponde esclusivamente al sindaco.

Ai sensi dell'art.1, comma 6 del D.Lgs. nr.286/1999 il Nucleo di valutazione riferisce sui risultati dell'attività svolta al sindaco che provvede ad informarne, ove necessario, la giunta o il consiglio. In ordine ai fatti segnalati, la cui conoscenza consegua all'esercizio delle relative funzioni di controllo o di valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia di cui all'art.1, comma 3 della legge 14.01.1994, n.20.

L'attività di valutazione del personale dirigente ha lo scopo di erogare la retribuzione di risultato, di orientare le prestazioni dei dirigenti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e di promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale degli stessi.

La procedura di valutazione costituisce il presupposto per l'accertamento della responsabilità dirigenziale di cui all'art.21 del D.Lgs. 30.03.2001, n.265.

Per la valutazione del personale dirigenziale il Nucleo applica le disposizioni contrattuali vigenti di livello nazionale e di contratto decentrato integrativo.

La valutazione è effettuata dal Nucleo mediante l'utilizzo di specifici indicatori predeterminati che rendano oggettivamente misurabili le prestazioni ed oggettiva e trasparente la valutazione. Gli indicatori predisposti dal Nucleo sono sottoposti all'approvazione della giunta.

Nella valutazione il Nucleo deve, comunque, tenere conto degli obiettivi e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati al dirigente in sede di piano esecutivo di gestione, nonché di piani, programmi ed altri atti di indirizzo approvati dall'Amministrazione. Essa deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali e tenere conto delle eventuali difficoltà del contesto operativo in cui è chiamato ad operare il dirigente, nonché di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.

Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto al programma politico amministrativo dell'Amministrazione.

L'esito della valutazione viene comunicato ai valutati. Sui risultati negativi della valutazione il Nucleo adotta le proprie determinazioni definitive nel rispetto del principio del contraddittorio.

I risultati della valutazione sono trasmessi al sindaco che adotta i conseguenti provvedimenti con proprio decreto.

L'attività di valutazione dei dirigenti, normalmente, ha cadenza annuale ed è formalizzata nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Ove sia approvato non oltre il mese di febbraio il piano esecutivo di gestione e siano forniti gli opportuni indirizzi, la valutazione potrà essere effettuata dal Nucleo con cadenza semestrale.

ART.9 ACCESSO AI DOCUMENTI

Il Nucleo utilizza le fonti informative degli uffici, i dati direttamente forniti dai dirigenti, dal segretario generale, dal direttore generale (ove nominato), dal collegio di revisione contabile e dagli amministratori.

Per l'esercizio della propria attività il Nucleo può chiedere specifici *reports* e indicatori economico finanziari, ed utilizzare anche i risultati del controllo di gestione quando lo stesso sia operante.

ART.10 COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI

I componenti del Nucleo sono tenuti:

- Al rispetto della massima riservatezza in ordine a fatti e situazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della attività svolta;
- A comunicare al sindaco, e tramite questi alla giunta ed al consiglio, i risultati del controllo e della valutazione, nonché ogni suggerimento, raccomandazione, od altro;
- A non interferire con l'attività organizzativa e gestionale di competenza dei dirigenti, né con l'attività di controllo e indirizzo politico di competenza del sindaco e degli altri organi di governo.

ART.11 DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni del T.u.e.l. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267 e sue successive modificazioni e integrazioni; al D.Lgs. 30.03.2001, n.165; al CCNL per il comparto delle regioni e delle autonomie locali – Area dirigenti; ai contratti decentrati integrativi aziendali.